

Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA CONSULTA COMUNALE DELLE FAMIGLIE

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 14.11.2007 e successive modificazioni con delibera zione di C.C. n. 43 del 30.06.2008)

SOMMARIO

Art. 1 – Iistituzione della consulta comunale delle famiglie	<i>3</i>
Art. 2 – Finalità della consulta comunale delle famiglie	4
Art. 3 – Compiti della consulta comunale delle famiglie	4
Art. 4 – Criteri di costituzione della consulta comunale delle famiglie	5
Art. 5 – Organi della consulta	5
Art. 6 – Presidente	6
Art. 7 – Assemblea generale	6
Art. 8 – Segreteria esecutiva	7
Art. 9 – Componenti della consulta	7
Art. 10 – Partecipazione	7
Art. 11 – Convocazione dell'assemblea	7
Art. 12 – Disciplina dell'assemblea	8
Art. 13 – Commissioni di lavoro	8
Art. 14 – Espressione di pareri	8
Art. 15 – Disposizioni finali	8

Art. 1 – istituzione della consulta comunale delle famiglie.

Il Comune di Ponzano Veneto riconosce il ruolo fondamentale delle famiglie nella società, intese come soggetti istituzionali naturali, essenziali alla formazione e alla crescita civile di ogni persona: ruolo riconosciuto dagli articoli 29 - 30 - 31 della Costituzione.

Indirizza pertanto la propria politica sociale, economica, di lavoro e di organizzazione dei servizi al fine di sostenere le famiglie nel libero svolgimento delle loro funzioni naturali. Per la concreta attuazione di tali intendimenti, il Comune di Ponzano Veneto istituisce e riconosce la Consulta Comunale delle famiglie quale organismo propositivo e consultivo sulle problematiche familiari, nonché come centro di partecipazione, di aggregazione, di analisi e di confronto con le realtà sociali operanti nel territorio comunale in tale settore. Con la costituzione della consulta il Comune di Ponzano Veneto intende munirsi di uno strumento in più che possa concorrere ad impostare una corretta e innovativa politica familiare basata sui principi di seguito elencati:

- 1. Considerare innanzitutto la famiglia come risorsa e bene comune per la società locale, ribadendo la centralità e la insostituibilità del suo ruolo di soggetto sociale attivo.
- 2. Passare da un'impostazione di tipo assistenziale e di intervento sulle patologie a una politica di prevenzione e promozione delle famiglie, sia pure indirizzando la necessaria e imprescindibile attenzione alle famiglie deboli e in difficoltà.
- 3. Considerare le famiglie come nuclei complessivi e unitari, sia pure complessi e in continua trasformazione nelle loro fasi del ciclo della vita, progettando gli interventi per i singoli componenti come membri di una famiglia, integrando i servizi rivolti ai singoli soggetti della famiglia con i servizi rivolti alla stessa.
- 4. Operare nei confronti delle famiglie (ai vari livelli stato / regione / enti locali / organizzazioni consortili) con politiche dirette ed esplicite, rivolte a tutti i settori di attività (quindi non solo nei "servizi sociali", ma anche negli interventi per la casa, la scuola, l'educazione e la formazione, l'integrazione, l'arredo urbano, le tariffe, le tasse, i trasporti, la qualità della vita, la sicurezza, la salute, ecc.).
- 5. Riconoscere la necessità di coordinare gli interventi che localmente si compiono da parte delle diverse istituzioni locali, oltre che dal privato e dal privato sociale.
- 6. Tenere presente che l'ente pubblico di ogni ordine e grado deve dedicare particolare attenzione alla promozione culturale nei confronti delle famiglie per far loro riscoprire il proprio fondamentale ruolo educativo e di soggetti sociali, e per trasformarle da semplici fruitrici passive a protagoniste attive nella vita del paese.
- 7. Favorire la creazione delle reti informali di solidarietà e di servizi delle famiglie all'interno del comune e sostenere le attività delle associazioni e del volontariato, lo sviluppo dei meccanismi di raccordo tra operatori formali e informali.
- 8. Effettuare interventi per le famiglie diretti al potenziamento e al rafforzamento delle relazioni e dei legami familiari e sociali, che producono benessere nel tessuto sociale.
- 9. Riconoscere concretamente il ruolo delle associazioni familiari, dei gruppi formali ed informali a livello consultivo e propositivo in ordine alle azioni intraprese di interesse familiare.

Art. 2 – finalità della consulta comunale delle famiglie.

La Consulta Comunale delle Famiglie intende perseguire le seguenti finalità:

- 1. Proporsi quale soggetto assolutamente apartitico come organismo propositivo e consultivo per tutte le tematiche familiari e di politica familiare.
- 2. Promuovere e salvaguardare i valori della famiglia, intesa come soggetto e come comunità di persone promotrice della crescita, dello sviluppo, del sostegno e del benessere dei suoi membri.
- 3. Favorire la partecipazione attiva e responsabile della famiglia alla vita culturale, sociale e politica, specie attraverso le forme dell'associazionismo familiare.
- 4. Promuovere adeguate politiche familiari che tutelino e sostengano le funzioni della famiglia e i suoi diritti favorendo ogni intervento che permetta la permanenza dei minori ed anziani nel nucleo familiare.
- 5. Favorire le relazioni ed il confronto tra diverse esperienze maturate nell'ambito delle politiche per la famiglia.
- 6. Favorire la predisposizione di iniziative comuni tra Amministrazione Comunale e territorio.
- 7. Sviluppare l'osservazione delle dinamiche sociali, attraverso il confronto delle informazioni.
- 8. Promuovere relazioni tra i diversi soggetti, istituzionali e non, che operano in paese.
- 9. Esprimere, quando richiesto, pareri su tutte le materie di competenza comunale riguardanti le politiche familiari ed i relativi servizi.
- 10. Promuovere iniziative atte a favorire il valore delle famiglie come istituzione sociale fondamentale e a rendere la società e le altre istituzioni più attente ed adeguate ai problemi che riguardano la stessa.

Art. 3 – compiti della consulta comunale delle famiglie.

La Consulta Comunale delle Famiglie contribuisce all'operato della Amministrazione Comunale e all'elaborazione delle politiche che interessano direttamente le famiglie o i loro componenti. In particolare, essa ha il compito di:

- 1. Effettuare studi e ricerche sulla situazione delle famiglie a Ponzano Veneto e sulle politiche familiari più opportune (di intesa con l'Amministrazione).
- 2. Realizzare iniziative atte a promuovere, presso le famiglie e i giovani, la valorizzazione della famiglia come istituzione sociale fondamentale e a rendere la società e le altre istituzioni più attente ai problemi che riguardano la stessa.
- 3. Svolgere un ruolo di rappresentanza sociale dei bisogni delle famiglie.
- 4. Contribuire, attraverso la propria attività propositiva, al miglioramento dei servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, nonché alla promozione di interventi in ambiti culturali, economici e sociali, nel quadro di politiche per le famiglie che superino ogni forma di esclusione e di emarginazione.

- 5. Favorire la collaborazione fra istituzioni pubbliche e private, promuovendo una politica di integrazione interistituzionale mirata alla costituzione di una rete di servizi per le famiglie ed i loro componenti.
- 6. Cooperare con organismi aventi finalità analoghe.
- 7. Promuovere l'informazione e sensibilizzare la partecipazione di tutti i cittadini alla elaborazione e allo sviluppo delle politiche per le famiglie.

La Consulta, per meglio operare, inoltre può:

- costituire, autonomamente o su richiesta del Comune, gruppi di lavoro su temi specifici.
- Invitare ai suoi lavori Amministratori, Funzionari Pubblici e singoli esperti, al fine di acquisire pareri, informazioni o approfondimenti.

Art. 4 – criteri di costituzione della consulta comunale delle famiglie.

- 1. Fanno parte della Consulta Comunale delle famiglie, a seguito di specifica richiesta di partecipazione, i gruppi formali e informali, i movimenti e le organizzazioni di ispirazione sociale, religiose, del volontariato, o territoriali come le parrocchie, nonché i singoli che ne condividono ispirazioni, finalità e obiettivi.
- 2. La richiesta di adesione alla Consulta Comunale delle Famiglie viene avanzata all'Assemblea della Consulta stessa, corredata di copia dello Statuto Sociale dell'associazione o gruppo richiedente e di delibera di nomina del rappresentante in seno all'Organismo e del suo eventuale sostituto, o di dichiarazione degli intenti e motivazioni se trattasi di gruppi informali o singoli cittadini.
- 3. Al fine di attivare la Consulta, il Comune, attraverso un avviso pubblico, invita i gruppi formali ed informali del territorio e le singole personalità individuate, secondo i criteri indicati nell'articolo 9, a richiedere di partecipare all'Assemblea costitutiva della Consulta. Possono essere ammessi i Soggetti Sociali che ne facciano richiesta al Sindaco, con le modalità di cui al precedente par. 2, entro 30 giorni dalla data di notifica, a mezzo stampa e/o pubblici manifesti, dell'avvio della procedure di costituzione della Consulta Comunale delle Famiglie. Nei successivi 30 giorni, il Sindaco o l'Assessore alle Politiche Sociale convocherà la prima seduta dell'Assemblea della Consulta.
- 4. Alla prima adunanza, l'Assemblea procede prioritariamente alla nomina dei componenti designati, quindi all'elezione del Presidente e del Vicepresidente. La convocazione è predisposta dal Sindaco o dall'Assessore alle Politiche Sociali che presiede, senza diritto di voto, la seduta sino all'elezione del Presidente.
- 5. L'Assemblea, sulle richieste di adesione, delibererà a maggioranza relativa dei suoi componenti.

Art. 5 – organi della consulta.

Gli organi della Consulta sono:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- l'Assemblea Generale;

- la Segreteria Esecutiva.

Le cariche elettive di Presidente, Vice Presidente e componenti della Segreteria Esecutiva hanno durata triennale e non sono rinnovabili per più di due mandati consecutivi.

Art. 6 - presidente.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea e svolge le seguenti funzioni;

- convoca l'Assemblea.
- presiede l'Assemblea Generale e la Segreteria Esecutiva.
- rappresenta la Consulta all'esterno.
- sottoscrive, assieme agli appartenenti della segreteria esecutiva gli atti della Consulta.
- assume i provvedimenti di urgenza, che dovranno essere ratificati dall'Assemblea.
- mantiene ed intensifica i rapporti con le istituzioni e forze locali.
- relaziona all'Amministrazione Comunale ogni qual volta questa lo richieda o la Consulta stessa ne ravvisi l'opportunità.
- il Vice Presidente sostituisce nelle funzioni il Presidente in caso di assenza o impedimento.

Entro il mese di giugno di ogni anno o prima del termine del suo mandato, il Presidente presenta all'Assessore alle Politiche Sociali e al Presidente del Consiglio Comunale:

- una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando disfunzioni riscontrate e suggerendo rimedi per la loro eliminazione;
- lo stato dei progetti avviati e di quelli in fase di attuazione; formulando anche proposte alla Pubblica Amministrazione per la tutela della famiglia.

Art. 7 – assemblea generale.

L'Assemblea Generale è costituita da un solo rappresentante (presidente o suo delegato) di ogni gruppo formale od informale aderente e da singoli individui. Essa direttamente provvede a:

- deliberare sulle domande di adesione.
- eleggere il Presidente
- eleggere la Segreteria esecutiva la cui composizione è così disposta:
 - da n. 3 membri in rappresentanza dei gruppi eletti al loro interno e da n. 1 componente eletto fra i singoli cittadini, al loro interno.
- riunirsi almeno una volta ogni 3 mesi, su convocazione del Presidente e con ordine del giorno stabilito dalla Segreteria Esecutiva. L'Assemblea Generale deve essere convocata qualora lo richieda almeno un terzo degli aderenti.

ricercare sempre, nelle decisioni di competenza, la più ampia convergenza tra i soggetti aderenti: a tal proposito

Art. 8 – segreteria esecutiva.

La Segreteria Esecutiva è costituita dal Presidente e da quattro membri eletti dall'Assemblea con le modalità previste dal precedente art. 7 e provvede a:

- coadiuvare il Presidente nello svolgimento dei suoi compiti.
- attuare gli indirizzi e le delibere dell'Assemblea, in stretto contatto con i soggetti aderenti.
- fornire parere consultivo al Presidente sui provvedimenti d'urgenza.

Art. 9 - componenti della consulta.

Possono fare parte della Consulta, con diritto di voto, le associazioni, i gruppi formali ed informali, i singoli cittadini che:

- abbiano sede o residenza nel Comune di PONZANO VENETO.
- o siano comunque operanti nel Comune e condividenti finalità, rivolte alla promozione ed al sostegno della famiglia.

Art. 10 - partecipazione.

Possono partecipare alla Consulta:

Le Associazioni con un proprio rappresentante.

I presidenti e/o i rappresentanti delegati delle altre Consulte Comunali.

I singoli cittadini residenti nel Comune di Ponzano Veneto che ne condividono le finalità.

La partecipazione è volontaria e gratuita.

La consulta dura in carica 3 anni.

Il sindaco e/o l'asssessore delegato ai Servizi Sociali del Comune senza diritto di voto.

Art. 11 – convocazione dell'assemblea.

La convocazione dell'Assemblea della Consulta delle famiglie – al di fuori della normale cadenza di tre mesi – e la predisposizione dell'o.d.g., vengono effettuate dal Presidente, su:

- iniziativa personale sentita però la Segreteria Esecutiva.
- decisione assunta dall'Assemblea nell'ultima riunione valida.
- richiesta di almeno 1/5 dei componenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con avviso scritto, o anche per posta elettronica da inviare ai membri e ai presidenti e/o delegati delle consulte comunali rappresentate, almeno 8 giorni prima della data fissata per la riunione. Degli avvisi di convocazione e delle eventuali richieste da parte dei membri deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco e all'Assessore dei Servizi Sociali.

Art. 12 - disciplina dell'assemblea.

- La riunione è presieduta dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente.
- All'inizio della riunione, il Presidente nomina un segretario prioritariamente tra gli appartenenti alla segreteria esecutiva, che si occuperà della stesura della relazione della riunione.
- La riunione è valida con la presenza di almeno metà più uno dei componenti.
- Le decisioni sono adottate con il voto favorevole che rappresenti la maggioranza dei partecipanti alla Consulta stessa.

Art. 13 – commissioni di lavoro.

Considerata la vastità e la complessità delle questioni da affrontare, l'Assemblea della Consulta può formare Commissioni di lavoro interne o allargate a seconda dei casi, che si riuniscano separatamente e relazionino sul lavoro fatto e adottato a seguito della più ampie consultazioni. Il Presidente provvederà ad inserire le sopraddette conclusioni nell'o.d.g. della successiva convocazione dell'Assemblea.

Art. 14 – espressione di pareri

Possono essere sottoposte ad un parere della Consulta, durante la fase istruttoria, le proposte di provvedimento di competenza del Consiglio Comunale e della Giunta, con i quali siano approvati programmi e progetti che interessino le famiglie.

Al fine di facilitare e qualificare la valutazione dei provvedimenti da parte della Consulta, il Comune fornirà alla Consulta tutte le informazione del caso, ad esclusione di quelle soggette per legge a vincoli di riservatezza, accompagnate dalla documentazione necessaria.

Art. 15 – disposizioni finali

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere proposte da almeno 1/3 dei componenti dell'Assemblea e dovranno essere approvate dall'Assemblea stessa con la maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti. Tali modifiche, una volta approvate dall'Assemblea, verranno sottoposte all'esame del Consiglio Comunale per la definitiva approvazione.